

**Sentenza:** n. 275 del 19 ottobre 2016

**Materia:** diritto allo studio

**Giudizio:** legittimità costituzionale in via incidentale

**Rimettente:** TAR Abruzzo

**Oggetto:** articolo 6, comma 2-*bis*, della legge della Regione Abruzzo 15 dicembre 1978, n. 78 (Interventi per l'attuazione del diritto allo studio), aggiunto dall'art. 88, comma 4, della legge della Regione Abruzzo 26 aprile 2004, n. 15, recante Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2004)

**Esito:** illegittimità costituzionale limitatamente all'inciso "nei limiti della disponibilità finanziaria determinata dalle annuali leggi di bilancio e iscritta sul pertinente capitolo di spesa,"

**Estensore nota:** Caterina Orione

**Sintesi:** La Provincia di Pescara ha adito il Tribunale amministrativo dell'Abruzzo al fine di accertare giudizialmente l'adempimento, da parte della Regione, dell'obbligo patrimoniale di rifondere alla stessa, per il periodo 2006/2012, nella misura del 50% le spese documentate da essa sostenute per gli interventi di trasporto degli studenti in situazione di handicap o di svantaggio che frequentano l'istruzione secondaria superiore e di assistenza scolastica qualificata agli stessi, così come stabilito dal combinato disposto degli articoli 5 bis e 6, comma 2 bis della legge regionale sul diritto allo studio.

La Provincia, che aveva adempiuto per ciò che le imponeva la legge citata quanto ad invio di atti e di rispetto dei tempi, lamenta un'erogazione inferiore a quanto prefissato in legge, con la conseguenza che il ridotto finanziamento della Regione aveva comportato un forte indebitamento che aveva portato ad una drastica riduzione dei servizi erogati agli studenti disabili. La Regione non contesta l'ammontare delle spese sostenute dalla Provincia, ma ritiene di aver legittimamente determinato l'entità effettiva del proprio contributo, in misura inferiore al 50% di esse, facendo applicazione dell'articolo 6, comma 2-*bis*, che integra il presupposto autorizzatorio della spesa iscritta in bilancio.

Infatti la disposizione per la quale il TAR, ritenuta la rilevanza di essa ai fini della decisione del giudizio, solleva in via pregiudiziale la questione di legittimità costituzionale, recita: *Per gli interventi previsti dall'art. 5-bis, la Giunta regionale garantisce, nei limiti della disponibilità finanziaria determinata dalle annuali leggi di bilancio e iscritta sul pertinente capitolo di spesa, un contributo del 50% della spesa necessaria e documentata dalle province; la restante parte viene garantita da ciascuna provincia.*

Il giudice a quo ritiene che, con riferimento all'articolo 10 della Costituzione, per ciò che concerne l'articolo 24 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità – adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva con legge 3 marzo 2009, n. 18, e all'articolo 38, terzo e quarto comma della Costituzione, che assicurano il diritto allo studio/istruzione delle persone con disabilità, l'effettività di tale diritto risulterebbe di fatto pregiudicata dal condizionamento dell'erogazione del contributo alle disponibilità finanziarie, di volta in volta, determinate dalle leggi di bilancio. Subordinare

l'erogazione del contributo a quanto sopradescritto, rende l'obbligo assunto dalla Regione una *postea aleatoria e incerta*, lasciata alle scelte finanziarie dell'ente, comportando quindi un'illegittima compressione del diritto allo studio del disabile.

La Corte ritiene fondata la questione, in quanto il diritto allo studio del disabile, di cui all'articolo 38 della Costituzione, ha natura di diritto fondamentale, tutelato anche dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall'Italia e resa esecutiva con legge 3 marzo 2009, n. 18, per cui ciò comporta per il legislatore *un limite invalicabile nel «rispetto di un nucleo indefettibile di garanzie per gli interessati»* (sentenza n. 80 del 2010). Il servizio di trasporto scolastico e di assistenza, interventi previsti dall'articolo 5 bis della legge della regione Abruzzo 78/78 sono proprio da considerarsi quali *componente essenziale ad assicurare l'effettività* del diritto all'istruzione. Una volta operata la scelta legislativa di contribuire in una misura prefissata allo sforzo di rendere davvero concreto il diritto fondamentale del disabile, questa non può essere resa incerta sia sull'an che sul quantum, poiché l'indeterminatezza del finanziamento mina alla radice l'affidamento degli altri enti nel programmare con certezza le azioni per i servizi sopradescritti e configura quindi un *vulnus* sull'effettività dei servizi di cui sopra.

La Corte richiama espressamente la propria giurisprudenza in merito al diritto incompressibile del disabile a prestazioni connesso al suo diritto fondamentale *“in attuazione dell'art. 38, terzo comma, Cost., il diritto all'istruzione dei disabili e l'integrazione scolastica degli stessi sono previsti, in particolare, dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate)», la quale «attribuisce al disabile il diritto soggettivo all'educazione ed all'istruzione a partire dalla scuola materna fino all'università»; e che «la partecipazione del disabile “al processo educativo con insegnanti e compagni normodotati costituisce [...] un rilevante fattore di socializzazione e può contribuire in modo decisivo a stimolare le potenzialità dello svantaggiato (sentenza n. 215 del 1987)”»* (sentenza n. 80 del 2010).

Pertanto il legislatore ha sì una discrezionalità nel prevedere ed individuare una serie di interventi a favore dei disabili, ma una volta che questo insieme indefettibile di garanzie è stato stabilito, egli trova, come sopradetto, *un limite invalicabile nella necessità di coerenza intrinseca della stessa legge regionale*, per cui la disposizione impugnata appare in palese contraddizione con l'individuazione del suddetto insieme, di cui non viene garantita l'attuazione. L'incompressibilità di tale nucleo di garanzie non può e non deve essere vanificata e sacrificata dall'esigenza di altre scelte per mantenere l'equilibrio di bilancio, anzi è essa stessa ad incidere su di esso *per condizionarne la doverosa erogazione*.

Peraltro la Corte ritiene che proprio la struttura dell'articolato in materia di diritto allo studio, improntato alla programmazione degli interventi sulla base di dati relativi ad anni precedenti, appare consona a consentire un'esatta allocazione di risorse finanziarie per garantire i diritti incompressibili dei disabili, non palesandosi pertanto nessun ostacolo al raggiungimento dell'equilibrio di bilancio, per cui *scelte allocative di risorse (sono) suscettibili di sindacato in quanto rientranti “nella tavola complessiva dei valori costituzionali, la cui commisurazione reciproca e la cui ragionevole valutazione sono lasciate al prudente apprezzamento di questa Corte (sentenza n. 260 del 1990 e sentenza n. 10 del 2016). Inoltre sul tema della condizione giuridica del portatore di handicaps confluiscono un complesso di valori che attingono ai fondamentali motivi ispiratori del disegno costituzionale; e che, conseguentemente, il canone ermeneutico da impiegare in siffatta materia è essenzialmente dato dall'interrelazione e integrazione tra i precetti in cui quei valori trovano espressione e tutela»* (sentenza n. 215 del 1987).